



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE UMANISTICA, SCIENTIFICA E SOCIALE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale (DIUSS), istituito con D. R. 281 del 10 maggio 2024, nel seguito denominato Dipartimento.

Articolo 2

Compiti e attività

1. Il Dipartimento persegue le finalità previste dal Decreto Rettorale di istituzione e svolge i compiti previsti dagli art. 21 e 22 dello Statuto, nonché quelli demandati dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di ateneo e da specifiche leggi.
2. Il Dipartimento garantisce ad ogni professore e ricercatore ad esso afferente l'esercizio effettivo della libertà di ricerca e di insegnamento, mettendo a loro disposizione, in relazione alle esigenze e alla disponibilità, spazi, fondi, attrezzature e la collaborazione del personale tecnico-amministrativo.

Articolo 3

Modificazione denominazione e/o finalità del Dipartimento

1. La denominazione e/o le finalità del Dipartimento possono essere modificate.
2. La modificazione della denominazione e/o delle finalità del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, su motivata proposta del Consiglio del Dipartimento, approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 4

Articolazione in Unità

1. Il Dipartimento può essere organizzato in Unità, comunque denominate, finalizzate alla promozione di azioni e servizi per la ricerca e per il trasferimento tecnologico e delle conoscenze in ambiti più omogenei per discipline o per temi, senza ulteriore aggravio di spesa per l'Ateneo e senza dar luogo a diritto di rappresentanza.
2. La costituzione delle Unità è deliberata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta di almeno 15 professori e ricercatori di ruolo. Nella proposta dovranno essere indicate la durata, le finalità e le funzioni dell'Unità, nonché il nominativo del professore o ricercatore che assumerà le funzioni di coordinatore. Ciascuna Unità è istituita con provvedimento del Direttore, con il quale è nominato, altresì, il coordinatore. Le Unità non possono essere composte da un numero di professori e ricercatori inferiore a 15, salvo casi eccezionali debitamente documentati. L'Unità viene disattivata quando, per un anno, la numerosità si riduce al di sotto di 10 componenti.
3. Le Unità, per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 1, formulano proposte con fini istruttori alla Commissione di Ricerca o al Consiglio di Direzione.



4. Le Unità, inoltre, svolgono i compiti eventualmente ad esse delegati dal Consiglio del Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 8, comma 7.

Articolo 5

Organi di governo del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio.

Articolo 6

Altri Organi del Dipartimento

1. Nel Dipartimento, oltre agli organi di cui all'art. 5, sono istituiti:
 - a) il Consiglio di Direzione;
 - b) la Commissione Paritetica docenti-studenti;
 - c) uno o più Consigli di Corsi di studio;Possono essere, inoltre, istituite:
 - d) la Commissione Didattica;
 - e) la Commissione Ricerca.
2. Alle Commissioni di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma sono attribuite funzioni istruttorie e consultive.

Articolo 7

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e svolge le funzioni demandategli dall'art. 24 dello Statuto, dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di ateneo e da specifiche leggi.
2. Il Direttore è eletto secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 53 dello Statuto, con le modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Direttore designa il Direttore Vicario, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4, dello Statuto
4. Il Direttore può assegnare a professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno specifiche deleghe ed eventualmente potere di firma.

Articolo 8

Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento, organo di programmazione e di gestione, esercita le attribuzioni che ad esso sono demandate dall'art. 25 dello Statuto, dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di ateneo e da specifiche leggi.
2. Il Consiglio del Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, e dall'art. 29, comma 3, dello Statuto, delega ai Consigli dei corsi di studio l'adozione delle delibere relative alle

seguenti materie:

- approvazione dei piani di studio individuali;
 - approvazione di percorsi formativi finalizzati a studenti part time;
 - verifica dei requisiti in ingresso ai Corsi di Laurea Magistrale
 - riconoscimento di crediti formativi universitari a seguito di trasferimento da altri Atenei o di passaggio tra corsi di studio
 - adeguamento dei piani di studio degli studenti che frequentano Corsi di Studio che rilasciano doppio titolo o titolo congiunto con Atenei stranieri, a seguito di accordi specifici;
 - tirocini formativi e di orientamento;
 - orientamento e tutorato;
 - istanze studenti inerenti il proprio percorso di studio;
 - attività didattiche da svolgersi fuori della sede del corso di studio.
3. Ulteriori deleghe inerenti l'organizzazione dei percorsi formativi potranno essere attribuite dal Consiglio del Dipartimento con deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
 4. Le funzioni delegate ai Consigli dei Corsi di Studio sono svolte in conformità alle eventuali Linee Guida definite dal Consiglio di Dipartimento.
 5. Il Consiglio del Dipartimento può delegare propri compiti al Consiglio di Direzione con apposite deliberazioni assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo, art. 48 c. 3.
 6. Il Consiglio del Dipartimento può delegare propri compiti alla Commissione Paritetica docenti – studenti con apposite deliberazioni assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo, art. 49 c. 3.
 7. Il Consiglio del Dipartimento può delegare compiti specifici alle Unità, ove costituite, con apposite deliberazioni assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo, art. 53 c. 4.
 8. Fanno parte del Consiglio:
 - a) il Direttore;
 - b) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura primaria;
 - d) una rappresentanza degli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, non inferiore al 15% dei componenti il Consiglio, che garantisca almeno un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato attivati nella struttura primaria;
 - e) una rappresentanza degli assegnisti e dei borsisti che fanno riferimento alla struttura primaria e che abbiano contratti almeno di durata biennale.
 9. Partecipano alle adunanze del Consiglio della Struttura primaria le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e

amministrazione, senza diritto di voto, ove non eletti tra i rappresentanti di cui al comma 8, lett. c).

10. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo di cui al comma 8, lett. c), è determinato nella misura del 20% del numero complessivo del medesimo personale assegnato alla struttura.
11. Il numero dei rappresentanti degli studenti di cui al comma 8, lett. d), è determinato nella misura del 15% dei componenti il Consiglio.
12. Il numero dei rappresentanti degli assegnisti e dei borsisti di cui al comma 8, lett. e), è determinato nella misura di 1 assegnista o 1 borsista, purché alla struttura facciano riferimento almeno 3 di essi.
13. Le modalità per la designazione dei rappresentanti di cui al comma 8, lettere c), d) ed e) sono stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.
14. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio di Dipartimento sono assunte dal Segretario di Dipartimento o, in caso di impedimento, da un sostituto individuato dal Direttore.

Articolo 9

Sedute del Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Direttore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordinaria modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Dipartimento è in presenza. Il Direttore del Dipartimento può stabilire che la seduta si svolga in modalità telematica a distanza o mista solo qualora ricorrano condizioni di urgenza, celerità procedurale o efficienza funzionale o quando ne faccia motivata richiesta la maggioranza dei partecipanti, in applicazione di quanto previsto dal *Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Ateneo in modalità telematica a distanza o mista*.
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione. Eccezionalmente, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso di essa con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti del Consiglio e se tale integrazione è approvata all'unanimità.
3. Le sedute del Consiglio sono valide a condizione che:
 - tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
 - sia presente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Le componenti del Consiglio del Dipartimento di cui al precedente art. 8, comma 8 – lettere a), b), c), d) e e), ove non diversamente previsto da specifiche norme legislative e regolamentari, partecipano a tutte le deliberazioni, fatta eccezione per quelle concernenti:
 - a) la richiesta di avvio del procedimento di reclutamento di professori di ruolo di I e di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, per i posti di I fascia, e di I e di II fascia, per i posti di II fascia;
 - b) la proposta di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei professori di I e di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, per le chiamate dei professori di I fascia, e di I e di II fascia, per le chiamate dei professori di II fascia;

- c) la richiesta di avvio del procedimento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori confermati;
- d) la proposta di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori confermati;
- e) le questioni relative ai professori e ai ricercatori che comportino un giudizio di merito sugli stessi, che sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.

Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità di un Ufficio del Dipartimento possono essere presenti alla trattazione di tutti gli argomenti. Esse partecipano alle adunanze senza diritto di voto e, pertanto, non concorrono alla determinazione del *quorum* per la validità delle medesime adunanze.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dallo Statuto, da atti regolamentari e dalla normativa vigente. Ciascuna deliberazione deve essere assunta con voto palese, per alzata di mano o appello nominale, ad eccezione delle votazioni riguardanti persone, che possono essere adottate a scrutinio segreto. Nessuno può partecipare alla discussione su questioni che lo riguardino personalmente ed esprimere su queste il proprio voto.
6. Tutte le deliberazioni sono assunte nel rispetto del Codice etico della Comunità dell'Università degli Studi della Basilicata.
7. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono state adottate, e sono trasmesse con celerità agli uffici del Dipartimento che devono curarne l'esecuzione.
8. I verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali delle discussioni e il dispositivo di approvazione per ciascun punto all'ordine del giorno. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva. Le rettifiche al verbale in sede di approvazione nella seduta successiva non possono modificare le determinazioni adottate. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, sono conservati a cura del Segretario di Dipartimento. Estratti del verbale sono trasmessi, a cura del Segretario di Dipartimento, agli uffici dell'Amministrazione centrale, qualora vi siano adempimenti a loro carico.

Articolo 10

Consiglio di Direzione

1. Il Consiglio di Direzione coadiuva il Direttore nell'istruzione dei temi da sottoporre all'attenzione del Consiglio del Dipartimento. In particolare, può formulare proposte su tutte le materie di cui all'art. 25, comma 1 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Direzione elabora il documento annuale di valutazione delle attività della struttura e lo sottopone al Consiglio del Dipartimento.
3. Il Consiglio di Direzione, svolge i compiti ad esso delegati dal Consiglio del Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 8, comma 5.
4. Con apposita delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto e limitatamente alle materie

previste dal Regolamento Generale di Ateneo, il Consiglio del Dipartimento può inoltre attribuire al Consiglio di Direzione deleghe a deliberare.

5. Il Consiglio di Direzione è composto da:
 - a. il Direttore del Dipartimento, che lo presiede;
 - b. il Direttore vicario;
 - c. il Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti;
 - d. quattro componenti designati dalla Commissione didattica;
 - e. due componenti designati dalla Commissione ricerca;
 - f. un rappresentante tra i coordinatori dei Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso il Dipartimento;
 - g. il Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici.
6. Il Segretario di Dipartimento partecipa alle sedute del Consiglio di Direzione con funzioni di supporto e di verbalizzazione delle sedute.
7. Il Consiglio di Direzione è costituito con Decreto del Direttore del Dipartimento.
8. Il Consiglio di Direzione decade con la fine o l'interruzione del mandato del Direttore di Dipartimento.

Articolo 11 **Sedute del Consiglio di Direzione**

1. Il Consiglio di Direzione è convocato dal Direttore ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione. Le mail di convocazione vengono inoltrate per conoscenza a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.
3. Le sedute del Consiglio di Direzione sono valide a condizione che:
 - tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
 - sia presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio di Direzione sono assunte dal Segretario di Dipartimento o, in caso di impedimento, da un sostituto individuato dal Direttore. I verbali delle adunanze, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario verbalizzante sono conservati a cura del Segretario di Dipartimento.

Articolo 12 **Commissione Paritetica docenti - studenti**

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti ha le seguenti competenze:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui alla lettera a);
 - c) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - d) esprime parere sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
2. Alla Commissione Paritetica docenti-studenti sono demandati i compiti previsti dalla legge 240/2010 e dai relativi decreti attuativi.
 3. La Commissione Paritetica docenti-studenti, inoltre, svolge i compiti eventualmente ad essa delegati dal Consiglio del Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 8, comma 6.
 4. La Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da 1 professore o ricercatore per ciascun Corso di studio, ovvero 2 professori o ricercatori, nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico, designati dai medesimi Consigli di corsi di studio tra i componenti del DIUSS e nominati dal Direttore del Dipartimento; 1 studente per ciascun corso di studio, ovvero 2 studenti nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico designato/i al proprio interno dalla rappresentanza degli studenti nel Consiglio del medesimo corso di studio, in apposita riunione. Nel caso in cui non si riuscisse a designare 1 o più rappresentanti dei Corsi di Studio, questi vengono designati dalla rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, tra gli studenti iscritti al Corso di Studio. Il Presidente è designato nell'ambito della componente dei professori e ricercatori, nella prima seduta.
 5. La Commissione Paritetica docenti-studenti è costituita con Decreto del Direttore del Dipartimento, che convoca la prima riunione.
 6. I componenti della Commissione Paritetica docenti-studenti durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione degli studenti, il cui mandato è di due anni accademici.
 7. La Commissione Paritetica docenti-studenti è convocata dal Presidente ogni volta che si renda necessario.
 8. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
 9. Le sedute della Commissione sono valide se sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e a condizione che siano rappresentate entrambe le componenti di cui al comma 4.
 10. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevale il voto del Presidente.
 11. Partecipa alle sedute della Commissione Paritetica docenti - studenti, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio didattica o un suo delegato. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono conservati a cura del responsabile dell'Ufficio Didattica del DIUSS.

Articolo 13

Consiglio del corso di studio

1. Il Consiglio del corso di studio svolge funzioni istruttorie e di proposta in materia di organizzazione

e gestione delle attività di uno o più corsi di studio affini per contenuti, anche attivati da più strutture primarie.

2. Il Consiglio del corso di studio elabora proposte in materia di:
 - a. definizione e modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio;
 - b. definizione e modifiche dei regolamenti dei corsi di studio;
 - c. articolazione dell'offerta formativa dei corsi di studio.
 - d. procedure di autovalutazione del/i Corso/i di Studio;
 - e. valutazione dei learning agreement e di attività di formazione all'estero
3. Al Consiglio del corso di studio sono delegate, con potere deliberativo, le funzioni di cui all'art. 8, comma 2, del presente regolamento.
4. Le modalità di composizione, di nomina del coordinatore e di funzionamento del Consiglio di Corso di Studio sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore. Tale regolamento, nel caso di Corso di studio interstruttura, è approvato dal Senato accademico, su proposta delle strutture primarie coinvolte, ed emanato con decreto del Rettore.
5. Nella composizione dei Consigli dei corsi di studio, ivi compresi quelli dei corsi interstruttura, deve essere garantita la presenza di una rappresentanza degli studenti nella misura prevista dalla normativa vigente.
6. Il processo "supporto al Consiglio di Corso di Studio" è attribuito al responsabile dell'Ufficio Didattica o un suo delegato. I verbali, sottoscritti dal coordinatore e dal responsabile verbalizzante, sono conservati a cura del responsabile dell'Ufficio Didattica.

Articolo 14 **Commissione Didattica**

1. La Commissione Didattica è istituita dal Consiglio del Dipartimento.
2. La Commissione Didattica è composta dai coordinatori dei Corsi di Studio, dal Presidente della Commissione Paritetica docenti-studenti e dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici; è presieduta dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato.
3. La Commissione Didattica svolge funzioni istruttorie e fornisce indirizzi in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività didattiche della struttura primaria; inoltre verifica la sostenibilità e armonizza le proposte di programmazione didattica dei consigli di corsi di studio, ai fini della definitiva proposta da sottoporre al Consiglio del Dipartimento.
4. La Commissione Didattica formula al Consiglio del Dipartimento proposte e pareri in materia di monitoraggio e valutazione delle attività didattiche.
5. Le modalità di funzionamento della Commissione Didattica sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore.
6. Il processo "Supporto alla Commissione Didattica" è attribuito al responsabile dell'Ufficio Didattica o un suo delegato. I verbali, sottoscritti dal coordinatore e dal responsabile verbalizzante, sono conservati presso gli uffici dell'Ufficio Didattica.

Articolo 15

Commissione di Ricerca

1. La Commissione di Ricerca è istituita dal Consiglio del Dipartimento.
2. La Commissione di Ricerca è composta da un minimo di 5 a massimo 9 componenti individuati dal Consiglio medesimo, che ne stabilisce il numero e la composizione in relazione alla configurazione scientifico-disciplinare del Dipartimento e ne nomina il Coordinatore
3. La Commissione di Ricerca dura in carica quattro anni accademici.
4. La Commissione di Ricerca svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione, di sostenibilità e di coordinamento delle attività di ricerca e Terza Missione del Dipartimento.
5. La Commissione di Ricerca formula al Consiglio del Dipartimento proposte e pareri in materia di promozione della ricerca, di organizzazione e coordinamento delle infrastrutture e delle risorse strumentali, di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca e di Terza Missione.
6. Annualmente redige una Relazione sulle attività di Ricerca e di Terza Missione del Dipartimento.
7. Le modalità di funzionamento della Commissione di Ricerca sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore.
8. Il processo “Supporto alla Commissione di Ricerca è attribuito al responsabile dell’Ufficio Ricerca o un suo delegato. I verbali, sottoscritti dal coordinatore e dal responsabile verbalizzante, sono conservati presso l’Ufficio Ricerca.

Articolo 16

Personale tecnico - amministrativo

1. Il personale tecnico - amministrativo è assegnato al Dipartimento dal Direttore Generale con proprio Decreto.
2. Le unità di personale tecnico - amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento, coadiuvano il Segretario di Dipartimento e il Direttore di Dipartimento per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-gestionale.
3. Il personale inquadrato nell’“Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati”, in considerazione della specifica qualificazione e in base alle esigenze del Dipartimento, svolge attività di supporto alla ricerca, alla didattica, alla terza missione e/o ai servizi.
4. Il personale di cui al precedente comma 3, con Decreto del Direttore, sentito il Consiglio, può essere assegnato a uno o più laboratori di cui al successivo art. 18 e/o ai Settori e Unità operative dei Dipartimenti.
5. Il personale assegnato ai laboratori opera sotto la direzione del responsabile scientifico del laboratorio.

Articolo 17

Locali e attrezzature

1. Il Dipartimento ha sede nei locali ad esso assegnati dall’Ateneo. I locali assegnati al Dipartimento sono destinati esclusivamente alle attività istituzionali del Dipartimento stesso. Altre attività dovranno essere appositamente autorizzate dal Direttore, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Dipartimento, per l'assolvimento dei propri compiti, si avvale degli studi, dei laboratori, delle attrezzature e dei materiali in dotazione e degli ulteriori beni mobili e immobili eventualmente assegnati o acquisiti a qualunque titolo.
3. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature del Dipartimento sono consentiti a tutto il personale della struttura, a quanti collaborano alle attività di ricerca, agli studenti iscritti ai Corsi di studio, ai Corsi di dottorato di ricerca, ai Master e alle Scuole di specializzazione, agli assegnatari di borse di studio e assegni di ricerca, in base alle relative esigenze.
4. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature del Dipartimento sono consentiti, inoltre, a professori e ricercatori di altre Università, agli affidatari di insegnamenti, ai ricercatori di enti di ricerca e del mondo della produzione, nonché ad altri soggetti, tutti legittimati in forza di contratti, accordi e convenzioni.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, l'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature da parte di soggetti esterni deve essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento.

Articolo 18 Laboratori

1. Nel Dipartimento possono essere attivati laboratori di ricerca, di didattica e di servizi.
2. Il Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore, affida la responsabilità scientifica di ciascun laboratorio a un professore di ruolo o ricercatore.
3. Il Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore, può affidare la responsabilità tecnica di ciascun laboratorio a tecnici in possesso di idonea qualifica professionale.
4. Il funzionamento di ciascun laboratorio può essere disciplinato da un apposito Regolamento interno approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore.

Articolo 19 Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria e contabile del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 20 Approvazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Esso è emanato dal Rettore con proprio decreto.
2. Per le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento si applicano le disposizioni indicate al comma 1.

Articolo 21 Norma di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, anche in tema di sicurezza, si rinvia alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

Articolo 22 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.